



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori Vittoria FRANCO, AMATI, BASSOLI, BUBBICO, BASTICO, CARLONI, DEL VECCHIO, DONAGGIO, FERRANTE, Marco FILIPPI, ICHINO, LUSI, MAZZUCONI, MONGIELLO, PINOTTI, STRADIOTTO, VITA e ZANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2010

Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione
e la diffusione della lingua italiana

ONOREVOLI SENATORI. - La lingua italiana è tra le lingue comprimarie dell'Unione europea (nel 1980 un'inchiesta condotta dalla stampa francese le assegnava il terzo posto come possibile «lingua europea») ed una delle lingue ufficiali della Confederazione elvetica. È conosciuta e parlata in molti Paesi del Mediterraneo ed inoltre è una grande lingua di cultura. L'arte, l'opera lirica e, in tempi più recenti, la moda e il cinema, hanno parlato italiano al mondo, senza contare l'Umanesimo e il Rinascimento, conosciuti e studiati dappertutto.

La lingua è un «bene culturale» non meno importante delle pinacoteche, anche se non può essere rinchiusa in un museo e come tale va difesa e promossa, così come hanno fatto e fanno molti Paesi europei ed extraeuropei.

Ma la lingua è anche un bene sociale, che va difeso dall'infiltrazione di tutte quelle espressioni inadeguate, che non provengono unicamente dall'adozione indiscriminata di parole straniere, ma anche da neologismi incomprensibili.

Ciò è tanto più necessario nel nostro Paese, dove, per cause antiche e recenti, manca un modello di lingua in cui tutti possano riconoscersi salvando le dinamiche linguistiche regionali.

Globalizzazione e rivoluzione informatica sono occasioni per ridisegnare il profilo dell'italiano, non per annunciarne, o auspicarne, la fine come fanno i soliti profeti di sventure.

Il nostro è l'unico Paese la cui lingua ufficiale non è dichiarata neppure dalla Costituzione, l'unico che fa poco o nulla per la propria voce; ancor meno di ciò che per la lingua italiana fa la Svizzera.

Per contrastare lo scadimento della nostra lingua con la sua conseguente perdita di pre-

stigio in ambito europeo e internazionale ed anche in considerazione delle iniziative assunte dagli altri Paesi dell'Unione europea, è urgente dare al nostro Paese una rappresentanza linguistica ufficiale in ambito nazionale e comunitario mediante un apposito organismo.

Il disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana, prevedendone la dotazione annua di cinque milioni di euro.

L'articolo 2 precisa i compiti e le finalità del Fondo: favorire l'uso corretto della lingua italiana nelle scuole, nei mezzi di comunicazione, nel commercio e nella pubblicità; promuovere l'arricchimento della lingua italiana con lo scopo primario di rendere disponibili nuovi termini, idonei ad esprimere i fenomeni della società contemporanea, favorendo l'uso della lingua italiana nelle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione; promuovere e sviluppare l'insegnamento della lingua italiana all'estero, nonché la conoscenza e la diffusione della cultura italiana nel mondo; promuovere l'uso ufficiale della lingua italiana nell'ambito delle istituzioni europee e internazionali; fornire agli operatori culturali, in particolare agli operatori scolastici, indicazioni utili alla conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali della lingua italiana; valorizzare i dialetti, quale espressione delle tradizioni regionali italiane; attuare iniziative, anche all'estero, concernenti la lingua italiana connesse alle celebrazioni del centocinquantenario anniversario dell'Unità d'Italia.

L'articolo 3 istituisce il Comitato per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della

lingua italiana, ne disciplina la composizione e il trattamento economico dei suoi componenti.

L'articolo 4 regola i contributi e i finanziamenti a carico del Fondo, a favore dell'Accademia della Crusca, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, della

Società Dante Alighieri, dell'Accademia dei Lincei, delle università per stranieri di Perugia e di Siena, dell'Istituto della Enciclopedia italiana, nonché di altri enti ed organismi pubblici e privati.

L'articolo 5 disciplina, infine, gli oneri di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione)

1. Al fine di sostenere le iniziative dirette alla promozione, al sostegno ed allo sviluppo, in Italia e all'estero, della conoscenza e dello studio della lingua italiana, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana, con la dotazione annua di euro 5 milioni.

Art. 2.

(Finalità)

1. Il Fondo sostiene, in particolare, le iniziative dirette a:

a) favorire l'uso corretto della lingua italiana nelle scuole, nei mezzi di comunicazione, nel commercio e nella pubblicità;

b) promuovere l'arricchimento della lingua italiana con lo scopo primario di rendere disponibili nuovi termini, idonei ad esprimere i fenomeni della società contemporanea, favorendo l'uso della lingua italiana nelle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

e) promuovere e sviluppare l'insegnamento della lingua italiana all'estero, nonché la conoscenza e la diffusione della cultura italiana nel mondo;

d) promuovere l'uso ufficiale della lingua italiana nell'ambito delle istituzioni europee e internazionali;

e) fornire agli operatori culturali, in particolare agli operatori scolastici, indicazioni utili alla conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali della lingua italiana;

f) valorizzare i dialetti, quale espressione delle tradizioni regionali italiane.

g) attuare iniziative, anche all'estero, concernenti la lingua italiana connesse alle celebrazioni del centocinquantésimo anniversario dell'Unità d'Italia.

Art. 3.

(Comitato per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana)

1. Ai fini dell'individuazione delle iniziative di cui all'articolo 2 è istituito il Comitato per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana. Il Comitato agisce d'intesa con la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401.

2. Il Comitato è composto da cinque insigni personalità della cultura e del mondo accademico esperte nelle discipline della linguistica, della filologia e della grammatica italiana. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza, ma unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Alle funzioni di supporto tecnico e di segreteria del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Contributi e finanziamenti)

1. A valere sulle risorse del Fondo è assegnato, per il finanziamento dei propri compiti istituzionali, un contributo annuo di

euro un milione a favore dell'Accademia della Crusca, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Comitato di cui all'articolo 3, sono assegnati, sulla base di appositi progetti diretti a realizzare le finalità di cui all'articolo 2, finanziamenti alla Società Dante Alighieri, all'Accademia dei Lincei, alle università per stranieri di Perugia e di Siena, all'Istituto della Enciclopedia italiana nonché ad altri enti ed organismi pubblici e privati.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 5 milioni annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

